



Schede di lettura

Legge di Bilancio 2022

Le disposizioni che riguardano i settori della conoscenza.



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

INDICE

CONTRATTO	3
INTERVENTI SU IRPEF, IRAP ED ESONERO CONTRIBUTIVO.....	5
SCUOLA.....	9
Dirigenti scolastici	15
Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA	16
Direttori dei servizi generali e amministrativi	17
LSU	18
Dirigenti tecnici.....	19
Disabilità.....	20
Asili nido	22
Scuole dell'infanzia paritarie	23
Diffusione cultura italiana all'estero.	24
Scuola per l'Europa di Parma.	24
Ulteriori interventi	25
UNIVERSITÀ.....	26
RICERCA	28
AFAM.....	30
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE	32
Pensioni	32
Naspi e DIS-COLL.....	34
Famiglia	35
Politiche per la parità di genere	36
Piano strategico contro la violenza di genere.....	38
Povertà educativa.....	40
Bonus cultura	41
ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	42

CONTRATTO

Articolo1 commi 609 e 610 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

- Sintesi contenuto** Vengono stanziati i fondi per i rinnovi dei contratti pubblici e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico del triennio 2022-2024 così suddivisi: 310 mln di euro per il 2022 e 500 mln di euro per il 2023. Tali importi riguardano l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale che rispetto agli stipendi tabellari sono pari allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e allo 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale è posto a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.
- Il nostro giudizio** La decisione del governo è quella di inserire nella legge di bilancio le risorse per coprire solamente l'indennità di vacanza contrattuale sulla base dell'IPCA per l'anno 2022 stimato dall'ISTAT. Si tratta di risorse davvero irrisorie mentre è appena partita la stagione dei rinnovi contrattuali relativa al triennio 2019-2021. Da segnalare che la sola legge di bilancio 2019 (Legge 145/18) stanziò per il primo anno del triennio contrattuale 1,1 miliardi di euro, cifra decisamente superiore a quella prevista ora.
- Le nostre proposte** I fondi devono essere incrementati almeno nella misura prevista nel primo anno del triennio contrattuale precedente.

Articolo 1 comma 604 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

- Sintesi contenuto** Ad integrazione delle risorse per la contrattazione 2019/21 vengono stanziati 110,6 milioni di euro per il salario accessorio dei dipendenti statali, dirigenza compresa ed esclusi i docenti della scuola (per i quali il comma 606 stanziava 89,6 milioni di euro), incrementando la soglia definita dalla normativa vigente dello 0,22% del monte salari. Quota parte di tali risorse pari a 52,18 milioni di euro sono destinate ai corpi di Polizia e alle Forze armate. Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse necessarie sono pari a 160 milioni di euro e sono a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.
- Il nostro giudizio** Si tratta di stanziamenti aggiuntivi destinati ad incrementare i fondi del salario accessorio per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, seppur utilizzabili a decorrere dal 2022. Sono il frutto del Patto governo/sindacati sul lavoro pubblico siglato a marzo scorso che impegnava il governo a individuare misure legislative utili al superamento dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs 75/2017. Tuttavia le cifre stanziare sono ancora distanti dal riconoscere l'impegno e la professionalità dei lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca.
- Le nostre proposte** I fondi andrebbero incrementati in maniera significativa in sede di emanazione di ulteriori provvedimenti.

Articolo 1 comma 612 (Ordinamento professionale)

Sintesi contenuto

Sono stanziati risorse integrative per la contrattazione 2019/2021 per la revisione degli ordinamenti professionali (profili professionali) dei dipendenti pubblici, non dirigenti, per i quali specifiche disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 hanno previsto l'istituzione delle Commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale. Le disposizioni e i settori sono i seguenti

- l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;
- l'art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;
- l'art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca.

Le risorse sono pari a 95 milioni di euro equivalente allo 0,55% del monte salari 2018.

Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse necessarie, pari alla medesima percentuale dello 0,55% del monte salari per una spesa complessiva di 265 milioni di euro a decorrere dal 2022, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse

Il nostro giudizio

Si tratta di stanziamenti aggiuntivi destinati ad incrementare i fondi per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, seppur utilizzabili a decorrere dal 2022.

Sono il frutto del Patto governo/sindacati sul lavoro pubblico siglato a marzo scorso. Tuttavia le risorse stanziati sono davvero insufficienti rispetto a quanto discusso all'Aran nei mesi scorsi nelle Commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale.

Le nostre proposte

I fondi stanziati sono assolutamente insufficienti, andrebbero previsti ulteriori finanziamenti ad hoc al fine di consentire una revisione e aggiornamento dei profili professionali del personale all'altezza delle sempre maggiori esigenze di funzionalità dei servizi pubblici

INTERVENTI SU IRPEF, IRAP ED ESONERO CONTRIBUTIVO

Articolo 1 commi da 2 a 7 (Modifica tassazione delle persone fisiche)

Sintesi contenuto

Il **comma 2 lettera a)** modifica la struttura delle **aliquote** e degli **scaglioni** dell'**Irpef**

- a) fino a 15.000 euro, **23 per cento**
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, **25 per cento**
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, **35 per cento**
- d) oltre 50.000 euro, **43 per cento**.

Rispetto alla situazione odierna

- la **prima** aliquota rimane invariata
- la **seconda** aliquota viene **abbassata** dal 27% **al 25%**
- la **terza** aliquota **viene abbassa** dal 38 **al 35%** e vengono **ricompresi i redditi fino a 50.000 euro** (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi collocato a 55.000 euro)
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono **tassati al 43%** (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro)
- **è soppressa l'aliquota del 41%**.

Il **comma 2 lettera b)** modifica il **regime delle detrazioni** IRPEF. Riguardo ai redditi da lavoro dipendente le detrazioni previste sono le seguenti

Fino a 15.000: 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000: $1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$

Oltre 28.000 fino a 50.000: $1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$

Oltre 50.000: 0.

Per i redditi da 25.000 e fino a 35.000 euro, l'importo della detrazione è incrementato di 65 euro.

Il **comma 3** prevede che il cd bonus 100 euro ossia il trattamento integrativo previsto dall'articolo della legge 3/20 sia riconosciuto ai redditi fino a 15.000 euro (attualmente 28.000).

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai redditi sopra i 15.000 euro e fino a 28 mila se l'ammontare delle detrazioni indicate (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è **superiore all'imposta lorda**. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.

Il **comma 4** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze finalizzato a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Come è noto queste Regioni e Province sono titolari di una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti e norme di attuazione degli stessi. Nello specifico spettano i 10 decimi alla regione Valle d'Aosta, i 9 decimi alle Province

autonome di Trento e di Bolzano, i 7 decimi alla regione Sardegna e alla Regione siciliana (dal 2018) e i 5,91 decimi alla regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2018).

Il **comma 5** differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale. Tale aliquota è ordinariamente fissata allo 0,9%. Tuttavia ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare tale l'aliquota fino all'1,4 per cento.

Il **comma 6** stabilisce che entro il 13 maggio 2022 le istituzioni provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Il **comma 7** prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano per l'anno 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

In termini di indebitamento netto e in base alla Relazione Tecnica dei commi sopra esaminati, gli effetti sono i seguenti

	2022	2023	2024
IRPEF	-15.305,9	-15.954,4	-15.676,5
Addizionale regionale	0	-138,8	-138,8
Addizionale comunale	0	-68,6	-52,7
Trattamento integrativo	9.096,4	9.096,4	9.096,4
Salvaguardia	-156,3	-156,3	-156,3
TFR	-47,0	-47,0	-47,0
Totale	-6.412,8	-7.268,7	-6.974,9

Il nostro giudizio

Si conferma il carattere iniquo dell'intervento sul fisco: chi ha poco riceverà poco.

La gran parte delle risorse necessarie per dare attuazione alle disposizioni approvate riguardano la revisione delle aliquote (5,8 miliardi) e una parte molto minore le detrazioni (1,5 miliardi).

Per i lavoratori dipendenti i vantaggi più elevati andranno per coloro che hanno un reddito imponibile oltre i quarantamila euro. Per tamponare scelte palesemente ingiuste sono state istituite le "pecette" nella cifra fissa di 65 euro all'anno per i lavoratori dipendenti (per i redditi da 25mila euro a 35mila). Inoltre solo per il 2022 si interviene attribuendo temporaneamente uno sconto dello 0,8% sui contributi sociali (*vedi scheda specifica*). Una logica iniqua che prevede "vantaggi fiscali" irrisori per lavoratori e pensionati con redditi bassi e medio-bassi.

Articolo 1 commi 8 e 9 (Esclusione Irap per le persone fisiche)

Sintesi contenuto

Il **comma 8** esenta dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP dal periodo d'imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

Il comma 9 per compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'esenzione di cui al comma 8, istituisce presso il MEF, un apposito fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro. La ripartizione tra regioni di tale fondo costituisce l'allegato 2 alla legge di bilancio 2022. Tale allegato ristora le minori entrate non originariamente destinate al finanziamento della sanità all'aliquota base dell'IRAP e non compensate dal finanziamento dello Stato o dalle maggiorazioni dell'addizionale regionale Irpef. Ricordiamo che mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono integralmente al finanziamento della sanità (ad eccezione della Regione siciliana che partecipa alla spesa per il 49,11%), per le regioni a statuto ordinario il gettito dell'IRAP costituisce una delle principali entrate tributarie che, insieme al gettito dell'addizionale IRPEF e dell'accisa sulla benzina, finanzia la spesa sanitaria regionale.

In base alla relazione tecnica alla legge di bilancio, i soggetti non più tenuti al pagamento dell'IRAP risultano essere circa 835.000 su una platea complessiva di 2.028.000. Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro)

	2022	2023	2024	Dal 2025
IRAP	-1.076,1	-1.266,0	-1.266,0	-1.266,0
IRPEF	0	56,5	42,3	38,0
Totale	-1.076,1	-1.209,5	-1.223,7	-1.228,0

Il nostro giudizio

Le risorse impiegate per l'IRAP dovevano essere utilizzate per incrementare gli interventi sull'IRPEF a favore dei redditi più bassi.

Con questo ulteriore intervento non solo si conferma il carattere iniquo della manovra ma si vanno ad intaccare anche le risorse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale rendendo di fatto non più universale il contributo di tutti i cittadini al suo funzionamento e trasferendo la copertura delle risorse non più introitate, sulla fiscalità generale.

**Articolo 1 commi 121
(Esonero contributivo lavoratori dipendenti per l'anno 2022)**

**Sintesi
contenuto**

Il comma 121, prevede, in via eccezionale per l'anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica alla legge segnala

- la classe di importo della retribuzione mensile
- la frequenza
- la retribuzione nell'anno
- la retribuzione media mensile.

Di seguito la tabella relativa ai lavoratori dipendenti del settore pubblico

Lavoratori Dipendenti del settore pubblico (Anno 2019)			
Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno (in euro)	Retribuzione media mensile
Fino a 416,99	216.183	49.114.113	227
417 - 832,99	386.363	254.893.096	660
833 - 1.249,99	1.063.650	1.132.522.272	1.065
1.250 - 1.666,99	2.732.209	4.090.901.010	1.497
1.667 - 2.082,99	8.576.034	16.369.618.147	1.909
2.083 - 2.499,99	7.509.906	17.274.805.748	2.300
2.500 - 2.916,99	5.866.403	15.806.985.220	2.694
2.917 - 3.332,99	3.728.071	11.565.417.489	3.102
3.333 - 3.749,99	2.416.975	8.525.301.730	3.527
3.750 - 3.947,99	841.896	3.240.409.776	3.849
3.948 - 4.166,99	720.608	2.912.149.732	4.041
4.167 - 4.582,99	1.176.584	5.127.409.368	4.358
4.583 - 4.999,99	910.907	4.347.161.244	4.772
5.000 - 5.832,99	1.225.676	6.628.110.953	5.408
5.833 - 6.666,99	912.927	5.683.745.206	6.226
6.667 - 7.499,99	512.713	3.603.602.209	7.028
7.500 - 8.332,99	276.086	2.174.969.802	7.878
8.333 e oltre	717.842	8.521.497.099	11.871
Totale	39.791.033	117.308.614.214	2.948

**Il nostro
giudizio**

Come abbiamo già segnalato nella scheda sulle modifiche dell'IRPEF, a fronte di interventi fiscali palesemente sbilanciati a favore dei redditi più alti, si interviene, per il solo 2022, attribuendo temporaneamente uno sconto dello 0,8% sui contributi sociali per i redditi imponibili fino al 2.692 euro al mese. Una logica iniqua che prevede "vantaggi fiscali" irrisori per lavoratori e pensionati con redditi bassi e medio-bassi.

SCUOLA

Articolo 1 comma 326 (Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

- Sintesi contenuto** La norma prevede la proroga fino al termine delle lezioni dei contratti stipulati con il personale docente e ATA ai sensi del comma 58 del decreto legge 73/21 (organico Covid) e a tal fine incrementa di 400 mln per l'anno 2022 il Fondo di cui all'comma 235 del DL 34/20.
- Il nostro giudizio** Positivo l'aumento dei fondi e l'inserimento del personale ATA dapprima escluso nel testo presentato dal Governo. Si tratta di un primo passo, ma non ancora sufficiente a garantire la proroga di tutti i contratti stipulati con il personale docente e ATA fino al termine delle lezioni.
- Le nostre proposte** Occorre portare da 400 a 600 milioni lo stanziamento al fine di assicurare a tutto il personale docente e ATA il diritto alla prosecuzione dei contratti fino al termine delle lezioni. A tal fine occorre innanzitutto prevedere da subito l'utilizzazione delle economie di circa 100 milioni realizzate nell'anno 2021.

Articolo 1 comma 327 (Valorizzazione della professionalità dei docenti)

- Sintesi contenuto** Il fondo finalizzato a valorizzare la professionalità dei docenti (di cui comma 1 comma 592 della L. 205/17), attualmente alimentato con 30 mln di euro, viene incrementato di ulteriori 270 mln di euro.
- Il nostro giudizio** Rispetto alla prima versione della proposta di legge, gli stanziamenti passano da 210 a 270 mln di euro. Nonostante questo significativo incremento frutto della mobilitazione della categoria, stante la numerosità dei docenti (oltre 900 mila), le risorse restano comunque insufficienti e non in grado di recepire le indicazioni provenienti dall'Europa volte a valorizzare il lavoro docente e rendere più attrattiva la professione stessa (come si afferma nella relazione tecnica allegata al DdL di Bilancio). Le risorse stanziamenti, infatti, si traducono in circa 16 euro lordi mensili di aumento a docente sulle voci del salario accessorio. Si registra, invece, con favore che nella versione finale del testo è stato cancellato qualsiasi riferimento alla "dedizione all'insegnamento" quale parametro di attribuzione delle risorse al personale. Sarà pertanto la contrattazione collettiva a definire i criteri di attribuzione di queste risorse ai docenti.
- Le nostre proposte** Per valorizzare il lavoro docente e colmare il divario esistente tra le retribuzioni del personale scolastico, a parità di titoli di studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei docenti dei paesi europei occorrono ben altri stanziamenti. Con le risorse stanziamenti fino ad oggi in legge di bilancio e considerate quelle già disponibili per il rinnovo del CCNL 2019-2021 si rischia che l'aumento medio non raggiunga neanche le agognate "tre cifre". Se la priorità è valorizzare la professione docente occorrerebbe nell'immediato almeno dimezzare il differenziale stipendiale (che è attorno al 15-20%) rispetto al personale degli altri comparti pubblici e dei colleghi europei, prevedendo un finanziamento superiore al miliardo di euro.

Articolo 1 comma 606
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei docenti)

Sintesi contenuto Per i docenti della scuola lo specifico fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 327 della legge di bilancio.

Il nostro giudizio Si tratta di stanziamenti aggiuntivi destinati ad incrementare i fondi del salario accessorio per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, seppur utilizzabili a decorrere dal 2022. Sono il frutto del Patto governo/sindacati sul lavoro pubblico siglato a marzo scorso che impegnava il governo a individuare misure legislative utili al superamento dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs 75/17. Tuttavia le cifre stanziare sono ancora distanti dal riconoscere l'impegno e la professionalità dei docenti.

Le nostre proposte I fondi andrebbero incrementati in maniera significativa in sede di emanazione di ulteriori provvedimenti.

Articolo 1 comma 958
(Misure per l'immissione in ruolo di docenti)

Sintesi contenuto I posti comuni e di sostegno residuati dopo la fase straordinaria di assunzioni da I fascia GPS sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei docenti presenti nelle graduatorie del concorso straordinario 2020 della secondaria, per i quali la pubblicazione della graduatoria sia avvenuta dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

Il nostro giudizio La misura è tesa a tutelare i posti destinati ai docenti del concorso straordinario le cui graduatorie sono state pubblicate tardivamente, ovvero dopo il 31 agosto 2021, motivo per cui le graduatorie non sono state utilizzate per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2021/2022. La norma prevede che le assunzioni vengano effettuate entro il 15 febbraio 2022, con decorrenza giuridica ed economica dei contratti dal 1° settembre 2022.

Le nostre proposte Su questo tema la FLC CGIL ritiene che debba esserci una maggiore tutela per i docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie, ai quali deve essere riconosciuta una retrodatazione giuridica dei contratti al 1° settembre 2021.

Art. 1 comma 956
(Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l'a.s. 2021/2022)

Sintesi contenuto Il Ministero dell'Istruzione, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, è autorizzato ad emanare specifiche ordinanze per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Si richiamano anche le modalità già previste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Il nostro giudizio Si tratta di un provvedimento giustificato dall'andamento della situazione epidemiologica, che, peraltro, lascia aperte anche ulteriori opzioni, ma che nell'ottica dello svolgimento degli esami in sicurezza, consente l'utilizzo di un modello già ampiamente collaudato nelle fasi più delicate dell'evoluzione della pandemia.

Le nostre proposte

Se confermate anche per l'anno scolastico 2021/2022, le procedure per gli esami di Stato di I e II grado, introdotte negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, potrebbero prevedere semplificazione delle modalità d'esame, commissari interni nel secondo ciclo ed eliminazione delle prove Invalsi e dei PTCO dai previsti requisiti di ammissione. Si tratterebbe di adattamenti temporanei che in ogni caso si inquadrano in un sistema che richiama una cultura della valutazione che abbiamo contrastato in modo approfondito ed argomentato e che meriterebbe ulteriori riflessioni rispetto al compito e alla missione del sistema di istruzione nazionale.

La FLC CGIL considera urgente aprire una stagione di dibattito pedagogico e didattico perché valutare non sia considerata una mera attestazione di crediti, ma possa essere lo strumento in grado di rappresentare il percorso di apprendimento e di crescita umana e sociale di tutti gli studenti.

**Articolo 1 commi 329 a 338
(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)****Sintesi
contenuto**

È introdotto nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 23/24, l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella classe di concorso di nuova istituzione "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

A tal fine sono previste specifiche procedure concorsuali abilitanti per gli aspiranti in possesso delle lauree magistrali LM 67 o LM 68 o LM 47 che abbiano conseguito 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

Le ore di insegnamento, nella misura di due settimanali, saranno in orario ordinario e in compresenza per le classi a tempo pieno, aggiuntive per le altre classi.

Con successivo DM verrà individuato il numero delle classi coinvolte e indicato il contingente da destinare a tale insegnamento, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente.

**Il nostro
giudizio**

Il testo di legge non è stato per nulla modificato rispetto a quello licenziato dal consiglio dei Ministri. Ribadiamo quindi con forza il parere già espresso.

Il provvedimento è sbagliato dal punto di vista pedagogico e metodologico-didattico, perché l'introduzione di un insegnamento specialistico apre le porte a un disciplinarismo incompatibile con l'approccio ai saperi che caratterizza la scuola primaria, la cui qualità è garantita dalla professionalità delle maestre e dei maestri.

Il profilo del docente di scuola primaria, infatti, prevede uno specifico percorso di studi, centrato su conoscenze approfondite delle discipline di insegnamento, compresa l'educazione motoria, associate a competenze metodologiche e psico-pedagogiche relative alle fasi di sviluppo dei bambini e delle bambine da 6 a 11 anni; si tratta di una formazione universitaria non equiparabile ad altre lauree specialistiche (neppure se integrate da 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche).

Si rileva inoltre che l'individuazione del contingente da destinare all'insegnamento specialistico dell'educazione motoria "a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente" comporterà necessariamente la rimodulazione del contingente organico, con tagli di personale impegnato in altri insegnamenti. Ancora una volta prevale la logica delle riforme a costo zero.

**Le nostre
proposte**

Occorre abrogare la norma e semmai potenziare la formazione nell'attività motoria nei percorsi universitari di Scienze della Formazione Primaria.

Articolo 1 commi da 344 a 347
(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

**Sintesi
contenuto**

Il provvedimento è finalizzato ad autorizzare un regime di deroga al DPR 81/09, consentendo l'istituzione di classi con parametri di alunni inferiori rispetto a quelli previsti dalla norma vigente.

La predetta deroga, che interviene a favore di un efficace fruizione del diritto all'istruzione da parte di soggetti svantaggiati collocati in classi numerose, prossime o superiori ai limiti attuali, opererà a beneficio di scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.

Per assoluta mancanza di nuovi investimenti, verranno utilizzate le risorse "liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare". L'organico complessivo, sia docente che ATA, rimarrà invariato e per attuare la disposizione non ci saranno maggiori spese né di funzionamento delle scuole, né di edilizia scolastica.

I decreti interministeriali emanati ogni anno dovranno definire gli indicatori per censire le scuole beneficiarie della deroga e l'operazione potrebbe coinvolgere anche l'INVALSI come ente di verifica sul successo negli apprendimenti degli studenti.

**Il nostro
giudizio**

Prendiamo atto che il Parlamento ritenga finalmente necessario derogare gli attuali parametri di costituzione delle classi prime, atto indispensabile per rendere più efficace l'azione didattica inclusiva e per rendere più sicura la didattica in presenza, soprattutto in un momento ancora segnato dalla crisi sanitaria.

Si tratta di un primo passo che però non dà una vera prospettiva alla scuola in assenza di stanziamenti aggiuntive.

In tal senso come FLC CGIL avevamo proposto un emendamento anche con interventi graduali volti a rendere strutturali questi interventi.

**Le nostre
proposte**

Vanno stanziare risorse aggiuntive per modificare gli attuali parametri sulla formazione delle classi previsti dai decreti Gelmini/Tremonti (DPR 81/09). Ridurre il numero degli alunni per classe deve essere strutturale e programmato nel tempo e non affidato a decreti che si basano su monitoraggi valutativi annuali. Le autorizzazioni alle deroghe e all'organico docente, educatori e Ata vanno programmate su base triennale.

Tutto ciò a garanzia della continuità didattica del processo di insegnamento-apprendimento e di inclusione degli alunni con disabilità, situazione che deve vincolare la costituzione delle classi ad un numero non-superiore a 20 alunni. Per queste ragioni in sede di conversione in legge del provvedimento vanno superati l'invarianza delle spese e l'assenza di finanziamenti.

Articolo 1 comma 646
(Proroga dei comandi del personale scolastico)

**Sintesi
contenuto**

Dall'a.s. 2022/2023 viene confermato, senza limiti temporali, il contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici che può essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.

**Il nostro
giudizio**

Riteniamo positiva la proroga.

Articolo 1 commi 697 e 698
(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

Sintesi contenuto Il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 20 milioni di euro per affrontare conseguenze e disagi riconducibili all'emergenza epidemiologica. Le risorse, che saranno assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento, serviranno ad attivare servizi professionali di assistenza e supporto psicologico destinati al personale, agli studenti, alle famiglie.

Il nostro giudizio L'aumento del fondo di funzionamento, pur di entità quasi irrilevante (meno di 2.500 euro medi per ogni istituzione scolastica), è una notizia positiva. Riteniamo, tuttavia, che la legge si sarebbe dovuta limitare ad indicare la finalità generale dello stanziamento (prevenzione e trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), lasciando alle scuole la facoltà di decidere quali attività e interventi siano maggiormente utili allo scopo, sulla base di un'attenta analisi del contesto, delle caratteristiche dell'utenza, dell'impatto della pandemia sulla comunità scolastica.

Articolo 1 comma 768
(Proroga contratti per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Sintesi contenuto Vengono prorogati per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante i contratti scaduti stipulati dal Ministero dell'Istruzione per il funzionamento del sistema informatico.

Il nostro giudizio Si tratta di una norma finalizzata ad assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione, ma anche di un esempio di come il Ministero provveda a prorogare i contratti di fornitura di servizi in deroga alla normativa sui contratti pubblici quando il problema riguarda l'amministrazione centrale. Altrettanta disponibilità a risolvere i problemi delle scuole non viene dimostrata nei loro confronti.

Le nostre proposte Da tempo ai tavoli tecnici la FLC CGIL sta rappresentando i problemi delle scuole e sta proponendo le soluzioni. La semplificazione amministrativa ed il supporto alle istituzioni scolastiche è uno degli obiettivi della mobilitazione dei lavoratori della scuola

Articolo 1 comma 770
(Misure per garantire la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole)

Sintesi contenuto Viene prevista una indennità di sede disagiata per i docenti che prestano servizio nelle scuole situate nelle piccole isole

Il nostro giudizio

Non è in discussione l'indennità per chi lavora in sede disagiata. Ciò che non si comprende è perché questo riconoscimento debba valere per il personale docente e non anche per il personale Ata che allo stesso modo garantisce la funzionalità delle scuole come ci dimostra la fase emergenziale che stiamo attraversando. Così come non si comprende per quale motivo siano state individuate quali sedi disagiate solo quelle delle piccole isole escludendo le tante altre realtà (metropolitane, periferiche, meridionali, le scuole di montagna) che presentano situazioni non certo meno disagiate.

Inoltre si evidenzia che al fine di riconoscere questa indennità non si stanziavano risorse aggiuntive, ma ci si limita a distogliere 3 mln di euro dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa già a disposizione dei docenti e delle scuole.

Come già avvenuto in legge di bilancio l'anno scorso con l'introduzione di 25h di formazione obbligatoria sull'inclusione per i docenti, anche quest'anno si dispone per legge in modo del tutto improprio e illegittimo su una materia, quale quella dei criteri di riparto dei fondi alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa, che è di esclusiva pertinenza contrattuale.

Le nostre proposte

Siamo convinti che occorra sostenere la prestazione di lavoro di tutto il personale scolastico specie quando questa si svolge in situazioni complesse e disagiate, dove è più necessario garantire continuità ed efficacia dell'azione educativa. Ma per far questo occorrono investimenti e risorse dedicate e una volontà politica finalizzata a risolvere non solo i problemi di una specifica realtà ma dell'intero sistema scolastico.

Articolo 1 comma da 671 a 674 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Sintesi contenuto

Ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è costituito presso il Ministero dell'istruzione **il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

Alle risorse del Fondo, possono accedere le associazioni e gli enti ed in particolare

- a) le associazioni sportive dilettantistiche
- b) le associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS)

Ricordiamo che

- ai sensi dell'art. 4 della Legge 71/17 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano *la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione*
- la legge di bilancio 2020 (legge 160/19 comma 256) ha stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 2022 finalizzato anche per realizzare misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Dirigenti scolastici

Articolo 1 commi da 339 a 342 (Incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Sintesi contenuto Il FUN dei dirigenti scolastici per la parte relativa alla retribuzione di posizione variabile è incrementato di 20 mln a decorrere dal 2022. Il FUN è inoltre incrementato di ulteriori 8,3 mln una tantum per l'anno 2022 e di 25 mln una tantum per l'anno 2023.

Si prevede inoltre che, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) e che dunque la contrattazione integrativa a livello nazionale sulle retribuzioni di posizione parte variabile e risultato, prevista nel CCNL 2019 a partire dall'a.s. 2019/2020, venga rinviata all'a.s. 2022/2023.

Il nostro giudizio Le risorse non risultano sufficienti per il livellamento delle retribuzioni medie dei dirigenti sulla base dei parametri unici a livello nazionale che saranno introdotti a partire dall'a.s. 2022/2023.

Le nostre proposte Lo stanziamento di 20 milioni dal 2022 e di ulteriori risorse una tantum per gli anni 2022 e 2023, oltre a essere insufficiente, determinerà in molte regioni la diminuzione delle retribuzioni dei dirigenti scolastici e una pesante incapienza del FUN a partire dall'anno successivo. Per dare stabilità alle retribuzioni dei dirigenti scolastici e mantenimento dei livelli retributivi dei dirigenti scolastici di tutte le regioni, occorre uno stanziamento di almeno 67 milioni a partire dal 2022.

Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA

Articolo 1 comma 343

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

- Sintesi contenuto** Si estende anche agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 la norma che prevede la riduzione da 600 a 500 del numero minimo di alunni per l'assegnazione alla scuola del dirigente scolastico e del DSGA. È prevista una spesa complessiva di 13,61 mln per il 2022, 45,83 mln per il 2023 e 37,2 mln per il 2024.
- Il nostro giudizio** Il prolungamento al 2023/2024 della norma non raggiunge l'obiettivo di assegnare un dirigente scolastico e un DSGA titolari ad ogni scuola al di sopra dei 500 alunni se non si elimina la precisazione contenuta nella relazione tecnica alla finanziaria 2021 la quale afferma che il provvedimento non ha effetti sulle facoltà assunzionali dei dirigenti scolastici. Prolungando di soli due anni la norma, non viene inoltre superato il vincolo triennale previsto per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, dal momento che il normo-dimensionamento delle scuole con numero di alunni compreso tra 500 e 600 è disposto per un solo biennio, a partire dal prossimo anno scolastico.
- Le nostre proposte** Per garantire l'ottimale funzionamento delle istituzioni scolastiche la norma deve essere permanente e strutturale. Occorre ritornare ai parametri definiti dal regolamento sul dimensionamento DPR 233/1998 che fissava a 500 il numero minimo e a 900 il numero massimo di alunni per garantire l'efficace esercizio dell'autonomia scolastica.

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Art. 1 comma 957 (Riduzione permanenza sede di prima destinazione)

- Sintesi contenuto*** La norma diminuisce da cinque a tre anni la permanenza nella sede di titolarità dei DSGA neo-immessi in ruolo.
- Il nostro giudizio*** La riduzione del vincolo quinquennale di permanenza è senz'altro una misura positiva, ma non sufficiente rispetto alle richieste avanzate dalla FLC CGIL di rimuovere tout court il vincolo
- Le nostre proposte*** Devolvere al CCNI l'individuazione di eventuali misure utili ad assicurare la continuità di servizio delle figure apicali

LSU

ART. 1 comma 960 (Nuova procedura selettiva per il personale ex LSU ed Appalti storici)

Sintesi contenuto Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad avviare una nuova procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della seconda procedura assunzionale (quella dei 5 anni) per il personale ex LSU e Appalti storici ed è finalizzata ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2022, coloro che, pur in possesso dei requisiti, non hanno potuto partecipare alle precedenti procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

Il nostro giudizio Con l'adozione di questo provvedimento, è stato raggiunto il nostro storico obiettivo di una piena stabilizzazione su tutti i posti accantonati nelle scuole, quale esito della nostra costante mobilitazione per arrivare a chiudere definitivamente la vertenza del personale ex LSU e Appalti storici.

Le nostre proposte È necessario incrementare le dotazioni organiche del personale collaboratore scolastico di 2.288 posti dando seguito all'impegno assunto dal Ministero con i sindacati tramite l'intesa del 20 maggio scorso, al fine di compensare i posti sottratti all'organico del personale ATA, per consentire la trasformazione dei posti da part time a tempo pieno per gli ex LSU della prima procedura selettiva.

Dirigenti tecnici

Articolo 1 comma 959

(proroga contratti dirigenti tecnici temporanei e proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la conclusione delle procedure del concorso per dirigenti tecnici)

- Sintesi contenuti*** Vengono prorogate, per il 2021 e per il 2022 e in attesa dello svolgimento del concorso, le nomine effettuate per la copertura di alcuni dei posti vacanti di dirigente tecnico; vengono inoltre consentite ulteriori nomine nei limiti di spesa fissati.
Viene prorogato per la terza volta il termine per la conclusione del concorso per dirigenti tecnici che viene fissato al 31 dicembre 2022.
- Il nostro giudizio*** Si tratta di norme finalizzate ad assicurare la continuità dello svolgimento di funzioni tecniche essenziali per le scuole autonome. L'organico dei dirigenti tecnici oltre che insufficiente è anche quasi del tutto scoperto. Pesante è la responsabilità dell'Amministrazione che alla data attuale non ha ancora bandito il concorso.
- Le nostre proposte*** Per il buon funzionamento del sistema scolastico e per il necessario supporto alle scuole autonome è indispensabile un organico costituito da un numero di posti pari ad almeno tre volte rispetto all'attuale (190 posti). Dal 2015 si susseguono continue proroghe annuali alla norma della Legge 107 che consentiva la nomina di una cinquantina di dirigenti tecnici senza che si sia avviato lo svolgimento del concorso. Il concorso si deve bandire immediatamente e si deve incrementare l'organico.

Disabilità

Articolo 1 comma 174

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

Art. 1 comma 564

(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

Sintesi contenuto Il comma 174 prevede l'individuazione di risorse destinate a incrementare, nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il trasporto scolastico per studenti disabili, frequentanti il primo ciclo di istruzione e corrispondono a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per il 2023, a 80 milioni di euro per il 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Fino alla definizione dei LEP, con decreto Interministeriale (Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per il sud e la coesione territoriale, per le disabilità e il per le pari opportunità e la famiglia) previa intesa in Conferenza Stato - città ed autonomie locali, si provvederà a disciplinare gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Nel caso in cui le somme destinate non fossero sufficienti, saranno recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale o dalle risorse comunali. Il comma 564 provvede all'incremento delle somme attualmente previste (L. 232/16).

Il nostro giudizio Gli interventi previsti denunciano la complessa e lacunosa condizione in cui versano le condizioni di trasporto scolastico per le studentesse e gli studenti in situazione di disabilità e quindi le loro reali possibilità di accesso al diritto allo studio. Si parla di un provvedimento importante, purtroppo limitato al primo ciclo, che, nelle more della costituzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, dovrà servire a rendere omogenee le condizioni di fruibilità del diritto all'istruzione in tutto il paese e ad avviare un percorso di sinergia tra i ministeri coinvolti e gli Enti Locali. I problemi di mobilità quotidiana delle persone con diversa abilità sono molto gravi e diversificati da comune a comune, con notevoli difficoltà di garanzia del servizio soprattutto nelle aree più svantaggiate, quindi, consideriamo urgenti gli interventi sul trasporto scolastico.

Le nostre proposte Affinché gli interventi siano effettivamente rispondenti ai bisogni delle studentesse e degli studenti e all'esigenza di uniformare l'esercizio del diritto allo studio per le persone diversamente abili, si auspica una reale sinergia tra i diversi livelli istituzionali dello Stato e una efficace modalità di monitoraggio delle azioni di finanziamento, prevista dalla futura decretazione soprattutto in funzione dell'ampia prospettiva temporale disegnata dal provvedimento.

Articolo 1 commi 179 e 180

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Sintesi contenuto È istituito un ulteriore fondo di 100 milioni di euro, a partire dal 2022, "per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado". Il 70% del fondo, quindi 70 milioni di euro, sono destinati alle Regioni, mentre 30 milioni andranno ai Comuni.

Il nostro giudizio È positiva la volontà del Governo di finanziare i servizi a supporto degli alunni e studenti con disabilità presenti in tutti i gradi scolastici, ma le risorse risultano infinitesimali rispetto ai costi attualmente sostenuti e al reale fabbisogno. Particolarmente esigua è la percentuale del 30% assegnata ai Comuni, titolari e responsabili del servizio nella maggior parte delle scuole.

Le nostre proposte Si ritiene indifferibile, proprio per l'accertata indispensabilità della presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione all'interno degli istituti scolastici, definirne profilo professionale e funzioni, secondo quanto previsto dal DLgs 66/17 e valorizzarne la professionalità. Occorre pertanto avviare urgentemente il percorso per un inquadramento contrattuale che dia stabilità e continuità, nel rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della qualità della prestazione, superando la frammentazione contrattuale caratterizzata frequentemente da discontinuità e precarietà.

Asili nido

Articolo 1 commi 172 e 173 (Livello essenziale delle prestazioni riferito ai servizi per l'infanzia)

Articolo 1 comma 564 (Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

- Sintesi
contenuto** Al fine di superare le disomogeneità territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, i commi 172 e 173 stanziavano 120 mln di euro per il 2022, 175 mln per il 2023, 230 mln per il 2024, 300 mln per il 2025, 450 mln per il 2026, 1100 milioni annui a decorrere dal 2027, per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia.
Gli obiettivi progressivi annuali verranno stabiliti con apposito decreto, fino ad arrivare nel 2027 su base locale al 33%, inclusivo del servizio privato.
Le risorse, ripartite tenendo conto dei costi standard dando priorità ai territori più svantaggiati sino al raggiungimento della soglia del 28,88%, potranno essere utilizzate dai Comuni per l'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia.
- Il nostro
giudizio** L'aggettivo "locale" riferito alla percentuale di posti attivati nei servizi educativi rispetto alla popolazione da 0 a 3 anni va nella giusta direzione, apportando una correzione alle precedenti indicazioni di un parametro nazionale, con il rischio che la media si alzasse solo per una crescita delle regioni che hanno già una buona copertura, senza risolvere il tema delle diseguaglianze territoriali.
Si tratta di un'inversione di rotta anche rispetto ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6 che, pur con l'introduzione di una quota perequativa, seguono una logica conservativa, destinando risorse maggiori ai territori più attrezzati dal punto di vista dell'offerta.
Le tempistiche previste per il conseguimento dell'obiettivo del 33% risultano differite a lunga scadenza e le risorse destinate alle fasi intermedie potrebbero non essere sufficienti, soprattutto in caso di gestione diretta dei servizi, spingendo ancora una volta verso il sistema delle convenzioni/esternalizzazioni, nonostante la prevista possibilità di assunzioni dirette da parte dei Comuni.
Manca ogni riferimento al sistema delle scuole dell'infanzia che ancora vedono, soprattutto in certe regioni, un'alta percentuale di copertura affidata al privato paritario, costringendo le famiglie a una scelta obbligata e ad accollarsene i costi.
- Le nostre
proposte** Più vincolante ed esplicito dovrebbe essere il sostegno al sistema pubblico dei nidi, adeguando i finanziamenti ai costi necessariamente maggiori connessi alla gestione diretta da parte dell'ente locale.
Occorre anche un investimento culturale a sostegno del riconoscimento della poliedrica valenza dei servizi alla prima infanzia, soprattutto in quei contesti nei quali ancora prevale una visione dei nidi come necessari solo in assenza di alternative di accudimento in seno alla famiglia.
Nell'ottica dello sviluppo dell'intero sistema integrato 0-6, è urgente procedere a un attento monitoraggio della diffusione e delle tipologie di scuole dell'infanzia, per implementare l'offerta statale e garantire modelli organizzativo-didattici basati su presupposti pedagogici e metodologici che ne rispettino e qualifichino le peculiarità

Scuole dell'infanzia paritarie

Art. 1 comma 328 (Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

***Sintesi
contenuto*** Il comma prevede l'attribuzione di un contributo aggiuntivo pari a 20 milioni per l'anno 2022 per le scuole paritarie dell'infanzia.

***Il nostro
giudizio*** Pensiamo che una risposta importante per le bambine e i bambini di questo Paese è la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale. Come FLC CGIL riteniamo che l'obbligo scolastico debba iniziare a 3 anni: per questo lo Stato dovrebbe essere maggiormente protagonista anche di questo segmento di istruzione, investendo risorse economiche e strutturali al fine di diffondere e potenziare la scuola dell'infanzia statale.

Diffusione cultura italiana all'estero. Scuola per l'Europa di Parma.

Articolo 1 commi da 771 a 773 (Misure per la diffusione della cultura del Sistema Paese all'estero)

- Sintesi contenuto*** Il comma 771 dispone l'autorizzazione di spesa pari a 600.000 euro di sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Il comma 772 stanziava 800.000 per le retribuzioni del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura. Il comma 773 stanziava 600.000 euro annui per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero.
- Il nostro giudizio*** Il rafforzamento della diplomazia culturale all'estero è importante e strategica, tuttavia le misure messe in campo escludono il personale scolastico in servizio presso le Scuole, i corsi ed i lettori, individuando un percorso politico ben chiaro che sottrae alla responsabilità e professionalità del personale scolastico l'attività educativa, formativa e culturale per affidarla agli enti gestori ed agli istituti italiani di cultura. Al contrario, dopo i tagli di contingente dimezzato dalle disposizioni della L. 135/12, e proprio in considerazione della perdurante situazione pandemica, è necessario rinforzare e potenziare il personale scolastico all'estero per permettere la riduzione del numero di alunni per classe e, in prospettiva, un maggior numero di attività qualificate di potenziamento e sostegno.
- Le nostre proposte*** Vanno stanziare risorse aggiuntive per potenziare il contingente di personale scolastico all'estero ripristinando i numeri precedenti alla Finanziaria Monti (passando nuovamente da 674 a 1.400 posti). Nel contempo è necessario prevedere il ritorno della mobilità da e per l'estero nell'alveo del CCNL, al fine di superare il fallimento promosso dalla Buona Scuola e dai bandi di reclutamento da essa discesi.

Articolo 1 comma 766 (Scuola per l'Europa di Parma)

- Sintesi contenuto*** La norma mira ad ottenere l'equiparazione del trattamento retributivo dei docenti della Scuola per l'Europa di Parma a quello delle altre scuole europee di tipo 1. Inoltre pone un limite alla permanenza dei docenti nella Scuola per l'Europa allo scopo di permettere la circolazione e diffusione del modello didattico ed educativo delle scuole europee.
- Il nostro giudizio*** La norma cerca di risolvere un contenzioso aperto da anni.

Ulteriori interventi

Articolo 1 comma 765

Stanziati, per il 2022, 400 mila euro in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. La ripartizione delle risorse sarà definita con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 1 comma 878

Autorizzata la spesa di 300 mila euro al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'Istruzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

La dotazione organica del MI è incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. A tal fine è autorizzata la spesa di € 75.575 per il 2022 e di € 151.149 (annui) a decorrere dal 2023.

Articolo 1 comma 901

All'Istituto comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, è riconosciuto un contributo di € 600.000 per il 2022 per consentire interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi "*del plesso scolastico*".

UNIVERSITÀ

Articolo 1 commi 297-309, 764, 945/951, 999

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Sintesi contenuto

I principali interventi sull'università, nel quadro di un significativo incremento Fondo di funzionamento ordinario (250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per il 2023, 765 milioni di euro per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni a decorrere dal 2026), sono previsti nel comma 297 con:

- un finanziamento per le assunzioni di professori universitari, ricercatori di tipo b ed anche il personale tecnico amministrativo delle università (300 milioni per il 2023, 640 per il 2024, 690 per il 2025 e 740 a decorrere dal 2026), in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e quindi ampliando gli organici universitari di 11.569 posizioni: (1279 professori ordinari, 2313 professori associati, 3706 ricercatori a tempo determinato, 4271 tecnici amministrativi); la distribuzione di queste risorse sulla base dei risultati della VQR rischia però di aumentare le attuali divergenze di sistema; in ogni caso sarà necessario garantire l'intreccio di queste assunzioni con quanto sarà previsto dal DDL pre-ruolo, introducendo norme volte ad assorbire l'attuale precariato;
- un importante finanziamento di 50 milioni di euro a decorre dal 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo delle università statali;
- 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (i collegi di eccellenza delle diverse università).

Inoltre, al comma 301 sono previsti 8 milioni di euro nel 2022 e nel 2023, per il fondo perequativo a sostegno delle università non statali del Mezzogiorno, introdotti nel maxiemendamento.

Da considerare infine che, con l'approvazione del maxiemendamento, ci sono interventi rilevanti di interesse dell'università anche:

- al comma 763, dove si dispone una modifica delle agevolazioni fiscali volte al rientro dei ricercatori e docenti (art. 44 del DL 78 del 2010), prima dell'anno 2020, estendendo la durata della loro riduzione del reddito imponibile (90% degli emolumenti percepiti);
- ai commi dal 945 al 951, dove si prevede l'istituzione del Biotecnopolo di Siena, ennesima fondazione di ricerca esterna al sistema universitario e degli EPR, prevedendo uno specifico finanziamento di 9 milioni di euro per il 2022, 12 milioni per il 2023 e 16 milioni decorrenza dall'anno 2024;
- al comma 999, dove si prevede la spesa di 30 milioni di euro dal 2022 al 2026 [150 milioni in totale] per il trasferimento del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, in aggiunta ai circa 90 milioni stanziati dall'art 145, comma 52 della L. 388/00 e dall'art. 1, comma 1333, della L. 296/06.

Il nostro giudizio

Sull'università vi è un cambio di passo sulle risorse investite (che arrivano a regime, dal 2026, a 865 milioni annui), frutto delle proposte e delle mobilitazioni di cui la FLC CGIL è stata protagonista in questi anni. Gli interventi, comunque, non sono ancora sufficienti per una decisa espansione del sistema universitario, richiesta non solo da tutte le organizzazioni sindacali dell'università ma posta come obiettivo dallo stesso governo nella relazione tecnica della Legge di Bilancio presentata al Senato lo scorso ottobre e dallo stesso quantificata in un incremento di almeno 45.000 nuove posizioni (quasi il quadruplo di quelle previste). In ogni caso questo intervento è un primo passo finalizzato a

rafforzare l'università pubblica, in cui è importante che siano finalmente previste risorse anche per l'assunzione di personale tecnico amministrativo e per la valorizzazione dei loro stipendi (iniziando così a ridurre la distanza da quelli del resto del pubblico impiego). Permane comunque il rischio che la distribuzione delle risorse tra gli atenei, ancora basata su meccanismi premiali [VQR], ampli difformità e sperequazioni. In questo quadro va segnalata l'incomprensibile assenza di risorse destinate alla decisa riduzione delle tasse universitarie, considerato che siamo il Paese nella U.E. con minor numero di giovani laureati e con un livello di tassazione tra le più alte. Una politica incongrua anche a fronte di ingenti finanziamenti ad hoc per le scuole di eccellenza o il trasferimento del Politecnico di Genova. In questo quadro, poi, risultano esser non solo incongrue, ma profondamente sbagliate le scelte di finanziare ad hoc le università non statali del Mezzogiorno e di istituire una nuova fondazione (dopo IIT e HumanTecnopole), giuridicamente e contrattualmente esterna alle università ed agli enti di ricerca pubblica. Queste tre ultime disposizioni (fondi per atenei non statali del sud, politecnico di Genova e tecnopolo di Siena) sono poi comparsi improvvisamente nel maxi emendamento, senza occasione di una valutazione, mentre non si è previsto nessun intervento su specifiche situazioni del personale universitario, senza costi o con costi ridotti, largamente condivise nel settore e richieste da più parti (vedi emendamenti), come l'intervento per una reale soluzione dell'annosa problematica dei lettori/CEL (su cui si interviene al comma 305 solo per eliminare il vincolo della sottoscrizione del contratto integrativo di ateneo per accedere al cofinanziamento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 167/2017) o il richiesto allungamento del periodo di vigenza delle chiamate ex art. 24 comma 6 della legge 240 del 2010 (progressioni di carriera del personale docente).

RICERCA

Articolo 1 commi da 310 a 314 (Misure a sostegno della ricerca)

Sintesi contenuto

Gli interventi previsti dall'art. 104 riguardano in particolare:

- l'incremento del fondo ordinario di 90 milioni dal 2022 che diventano 100 dal 2025. Di questi 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e 40 per il passaggio al livello superiore dei ricercatori e tecnologi inquadrato al terzo livello (livello base di ingresso). La restante quota del finanziamento (30 milioni fino al 2024 che diventano 40 a decorrere dal 2025) è destinata agli EPR vigilati dal MUR ad eccezione del CNR, con il vincolo di destinare 2,5 milioni di euro al completamento del processo di stabilizzazione (art.20 DLgs 75 del 2017).
- lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MUR.
- l'incremento della dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
- L'istituzione del "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il nostro giudizio

Pur in un complessivo quadro di incremento nei finanziamenti per il sostegno alla ricerca, gli interventi previsti aprono una pericolosa frattura nel settore degli Enti pubblici di ricerca. Non c'è infatti alcuna modifica rispetto al testo di ingresso al Senato, mantenendo il doppio vulnus circa l'esclusione dal provvedimento degli enti non-MUR ed il problematico legame tra investimento nella valorizzazione professionale di R&T e futura approvazione del DdL 2285 sul pre-ruolo. Il positivo recepimento delle nostre proposte circa la necessità di indirizzare risorse alla valorizzazione del personale e al riconoscimento della piena maturità scientifica ai ricercatori italiani bloccati da decenni al livello di ingresso, viene dunque stravolto essendo esso rivolto unicamente alla parte di personale di ricerca impiegato negli enti vigilati dal Mur. Questa ingiustificabile e illegittima disparità di trattamento che esclude lavoratori ed enti come l'Istat, l'Iss, l'Enea, il Crea, L'Ispra, l'Inapp rappresenta un grave indebolimento del sistema nazionale di ricerca che necessita per svolgere la propria funzione al passo con le sfide internazionali, di unitarietà e coerenza. Unità e coerenza che sembra mancare all'insieme delle misure riguardanti il sostegno alla ricerca. Per quanto riguarda specificatamente l'incremento del finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal MUR, si ha un aumento complessivo di circa il 10% dei fondi ordinari attualmente a disposizione e ciò, seppur rappresenta una significativa inversione di tendenza rispetto al passato, è da considerare comunque che questo rimane un intervento largamente insufficiente, considerati i tagli operati nell'ultimo decennio (il Fondo ordinario degli EPR vigilati dal MUR è attualmente inferiore a quello erogato nel 2010!) e l'arretratezza del nostro investimento nell'infrastruttura pubblica di ricerca rispetto al contesto internazionale.

Articolo 1 commi da 315 a 324

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

**Sintesi
contenuto** È prevista la concessione di un contributo complessivo di 60 milioni (di cui 10 finalizzati al completamento delle stabilizzazioni, importo che risulta ancora insufficiente rispetto al personale avente i requisiti) a decorrere dal 2022 che diventano 80 milioni a decorrere dal 2023 al Consiglio nazionale delle ricerche, finalizzati alla riorganizzazione e rilancio dell'Ente. A tal fine il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Il piano è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.

**Il nostro
giudizio** Rispetto al testo in ingresso, nell'articolo si rilevano alcuni passaggi nella direzione designata dal DLgs 218/16 rispetto al coinvolgimento della comunità scientifica nel processo di riordino. Si tratta purtroppo di avanzamenti del tutto insufficiente che non modificano il carattere autoritario del provvedimento. Resta dunque la nostra precedente valutazione, ben vengano risorse aggiuntive di cui il più grande ente di ricerca del Paese ha bisogno da tempo, ma è inaccettabile che venga calato dall'alto e al di fuori dei circuiti di discussione del mondo della ricerca, un programma di riordino dell'importanza di quello delineato. Il piano limita l'autonomia e indipendenza del più grande Ente di ricerca del Paese, marginalizza gli organi statutari e con essi la rappresentanza dei lavoratori in essi presenti (garantita dalla L. 218/2016) e soprattutto ignora la comunità scientifica interna con la proposizione di una riorganizzazione che precipita sull'Ente senza che ne siano definiti cornice e obiettivi.

AFAM

Articolo 1 commi 303, 304, 308, 309

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Sintesi contenuto

Il comma 303 prevede la rideterminazione dei compensi e delle indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un'Istituzione AFAM. In particolare viene ripristinata l'indennità per il Presidente del CdA, carica attualmente ricoperta a titolo gratuito. A tal fine viene sostituito l'articolo 1 comma 342 della L. 190/14. Le indennità e i compensi sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle istituzioni.

Il comma 304 ripristina il compenso per i componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) del DPR 132/03. Attualmente non è previsto alcun compenso. Viene abrogato l'art. 1 comma 645 della L. 205/17. I compensi, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 308 stanziava ulteriori 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure di supporto diretto alla didattica: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Le risorse sono specificatamente dedicate alle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione, al completamento, con esito positivo, di tale procedura.

Il comma 309 stanziava 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 finalizzati al riconoscimento al personale delle istituzioni AFAM di specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione.

Le risorse sono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Le risorse sono assegnate al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca secondo criteri definiti nella contrattazione collettiva integrativa. Ogni lavoratore non può percepire un compenso superiore al 15% del proprio del trattamento tabellare annuo lordo.

Il nostro giudizio

Il ripristino dei compensi e delle indennità per i Presidenti delle istituzioni AFAM e per i componenti dei nuclei di valutazione appare un'operazione doverosa rispetto all'attuale configurazione della governance di tali istituzioni. Si riconosce che i provvedimenti che avevano cancellato tali indennità erano palesemente illogici.

Da notare che nella relazione illustrativa si anticipa una modifica del DPR 132/03 nel senso che al Nucleo di valutazione sarà attribuito anche il compito di valutare l'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale.

Molto positiva è l'estensione anche alle istituzioni oggetto di statizzazione delle nuove figure di supporto diretto alla didattica introdotte dalla legge di bilancio 2021. Ricordiamo che per l'effettiva attivazione di questi nuovi profili professionali sono necessari la definitiva sottoscrizione del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio 2019-2021 e il completamento dei processi di statizzazione che dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi mesi.

Riguardo alle risorse per la valorizzazione riteniamo che si tratti di un segnale molto limitato rispetto all'esigenza di reperire risorse ben più cospicue alla luce dei processi in atto che stanno cambiando in maniera radicale modalità, tempi e finalità della prestazione di lavoro.

Le nostre proposte

Riguardo al ripristino dei compensi e delle indennità per Presidenti e componenti dei Nuclei di valutazione chiediamo che vengano stanziati specifiche risorse aggiuntive affinché essi non vengano a ricadere sugli attuali stanziamenti di bilancio costringendo le amministrazioni a reperire i fondi, ad esempio, incrementando la contribuzione studentesca.

Riguardo alle figure di supporto diretto alla didattica chiediamo che si aprano in tempi rapidi le trattative per il rinnovo del contratto istruzione e ricerca.

Riguardo alle risorse per la valorizzazione chiederemo che esse vadano ad incrementare alcune voci del salario (retribuzione professionale docente, compenso individuale accessorio per il personale TA e indennità di amministrazione per il personale TA).

Chiediamo che all'AFAM venga riconosciuta una significativa parte delle risorse destinate a tutte le amministrazioni statali e dedicate all'incremento delle risorse per il salario accessorio e alla formazione.

Premesso che il comma 607 stanziava 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, chiediamo che quota parte di tali risorse vengano destinate per incrementare ulteriormente le facoltà assunzionali nell'AFAM.

Naturalmente chiederemo l'aumento di risorse per significativi incrementi retributivi di tutto il personale AFAM.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE

Pensioni

Articolo 1 commi 87 e 88 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

- Sintesi contenuto** È prevista la possibilità di pensionamento con Quota 102, cioè con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi, limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti nel 2022. Il diritto, se conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà essere esercitato anche successivamente.
- Il nostro giudizio** Secondo le prime proiezioni, il provvedimento riguarderebbe solo chi è nato negli anni 1956, 1957 e 1958 e che nel 2021, avendo maturato 37 anni di contributi, non aveva il requisito contributivo dei 38 anni. Si stimano in sole 8.500 le persone che aderiranno a tale misura. Si tratta di un intervento inefficace per evitare lo scalone post quota 100, infatti esclude l'introduzione di una vera flessibilità in uscita, confermando i requisiti «Fornero».
- Le nostre proposte** È necessario migliorare complessivamente le misure previdenziali contenute nella legge, a partire dall'accoglimento della proposta contenuta nella piattaforma sindacale unitaria che prevede la flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

Articolo 1 commi 91, 92, 93 (Modifica della normativa sull'ape sociale)

- Sintesi contenuto** È prorogato al 31 dicembre l'istituto dell'APE SOCIALE che consente a determinate categorie di lavoratori (soggetti disoccupati, invalidi, che assistono familiari con disabilità, addetti a lavori gravosi) di accedere alla pensione a partire dai 63 anni, con anzianità contributiva da 30 a 36 anni, a seconda della tipologia. La legge di Bilancio prevede il superamento del requisito di almeno tre mesi di disoccupazione, attualmente richiesti dopo la fine della percezione della Naspi, e l'ampliamento delle professioni cosiddette "gravose". La manovra prevede a tal fine uno stanziamento di 141,4 mln per il 2022, 275 nel 2023, 247,6 nel 2024, 184,2 nel 2025, 104,5 nel 2026, 16,9 nel 2027.
- Il nostro giudizio** Vengono recepite parzialmente le nostre istanze, soprattutto per quanto riguarda la gravosità di alcune professioni. Per i nostri settori il provvedimento interessa i docenti di scuola primaria, oltre agli insegnanti dell'infanzia già inclusi nel precedente elenco.
Manca il pieno riconoscimento del cosiddetto «carico psicosociale» (stress correlato al lavoro) relativo alla maggior parte dei profili professionali appartenenti alla nostra categoria.
- Le nostre proposte** Per le professioni rientrate ex novo nell'elenco gravosi occorre estendere l'accesso, oltre all'APE social, alla pensione anticipata "precoci".
Il requisito contributivo di 36 anni va rivisto soprattutto per i settori caratterizzati da forte precarietà e discontinuità lavorativa.
È necessaria l'implementazione delle risorse che, allo stato, potrebbero essere insufficienti a garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto. Si calcola infatti che solo 11.674 domande di Ape sociale per lavoro gravoso potranno essere accolte con l'ampliamento previsto in legge di bilancio.

Articolo 1 comma 94 (Opzione donna)

- Sintesi
contenuto*** Viene prorogata per un anno la cosiddetta Opzione donna che consente di accedere alla pensione, calcolata secondo il sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021 il requisito contributivo di 35 anni e anagrafico di 58 anni se dipendenti, 59 se autonome.
- Il nostro
giudizio*** Il governo ha recepito in parte le nostre richieste e, contrariamente a come era stato indicato nel disegno di legge di bilancio varato il 29 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri, il testo approvato ripropone **gli stessi requisiti anagrafici fissati nel 2021. Rimane molto penalizzante il ricalcolo dell'assegno pensionistico con il metodo interamente contributivo.**
- Le nostre
proposte*** Trattandosi di una liquidazione della pensione con il calcolo contributivo e quindi di un anticipo di spesa, non di un costo aggiuntivo, è possibile e necessario dare strutturalità alla misura, al di là della proroga per il 2022.

Naspi e DIS-COLL

Articolo 1 commi 221 e 222 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

Articolo 1 comma 223 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

Sintesi contenuto **NASPI:** per coloro che perdono involontariamente l'occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, **cessa di trovare applicazione, per accedere alla NASpI, il requisito delle 30 giornate** di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione. L'assegno *si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione*; tale riduzione decorre dall'ottavo mese per coloro che abbiano compiuto 55 anni.

DIS-COLL: anche in questo caso, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la riduzione del 3% mensile parte dal primo giorno del sesto mese di fruizione, anziché dal quarto.

L'erogazione dell'indennità è prevista per un numero di mesi pari a quelli (e non più alla metà) in cui sono stati versati contributi nell'anno precedente l'evento di cessazione e la perdita del lavoro, per un massimo di 12 mesi (rispetto ai precedenti 6).

Viene introdotta la contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità, entro un "limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso".

Per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL è prevista un'aliquota contributiva "pari a quella dovuta per la NASpI", equivalente all'1,61% in luogo dell'attuale 0,51%.

Il nostro giudizio Si tratta di piccole misure migliorative che non modificano il giudizio complessivo della CGIL per quanto riguarda gli interventi sugli ammortizzatori sociali della legge di Bilancio. Resta la necessità stringente di ampliare le protezioni ai lavoratori e salvaguardare l'occupazione soprattutto nella fase attuale di superamento dell'emergenza sanitaria.

Le nostre proposte Occorrono misure efficaci per contrastare la precarietà e affrontare, attraverso nuove politiche di sviluppo e industriali, sia le sfide della **transizione** ambientale e digitale che le tante **crisi aziendali aperte** o che si stanno determinando.

Famiglia

Articolo 1 comma 134 (Congedo di paternità)

- Sintesi contenuto** Il congedo obbligatorio di 10 giorni per le nascite, le adozioni e gli affidamenti riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso dello stesso in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti, diventa strutturale. Si tratta di un diritto autonomo, che potrà essere sfruttato dal padre sia durante il congedo di maternità della madre lavoratrice sia successivamente allo stesso. Durante il congedo è prevista l'intera retribuzione.
- Il nostro giudizio** È un ulteriore piccolo passo, anche se ancora insufficiente, verso l'affermazione del principio di condivisione delle responsabilità genitoriali. La norma identifica il soggetto fruitore nel "lavoratore dipendente", senza specificare se pubblico o privato, ma nulla è intervenuto a modificare il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 8629 del 20 febbraio 2013 che afferma "...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...), atteso che come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della (...) l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".
- Le nostre proposte** Riteniamo che, alla luce delle preclusioni sopra richiamate, i lavoratori del pubblico impiego siano soggetti a un trattamento discriminatorio. È necessario che, in tempi brevi, le istituzioni interessate procedano alla promulgazione della norma che permetta l'estensione dell'istituto a tutti i lavoratori padri, al fine di un equo trattamento tra dipendenti pubblici e privati. È necessario inoltre, a breve scadenza, porsi l'obiettivo di incrementare ulteriormente il congedo di paternità, avvicinando l'Italia alle migliori pratiche dei Paesi UE, che sostanzialmente equiparano i congedi dei due genitori.

Politiche per la parità di genere

Articolo 1 comma 137 (Decontribuzione lavoratrici madri)

- Sintesi contenuto** In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Il nostro giudizio** Si tratta di un intervento sperimentale, applicato esclusivamente nei settori privati. Poiché i contributi previdenziali a carico dei lavoratori sullo stipendio corrispondono a poco più del 9%, della retribuzione, lo sconto per la lavoratrice si attesta su circa il 4,5% del lordo in busta paga. La norma specifica che l'agevolazione, per ora limitata al 2022, avrà una **durata di 12 mesi a partire dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità**. Non è del tutto chiaro quindi se la scelta di usufruire anche del congedo facoltativo annulli la possibilità dello sconto, oppure la sposti in avanti. La prima opzione avrebbe il senso di dare una spinta al ritorno al lavoro delle donne prima possibile, attraverso un piccolo incentivo economico.
- Le nostre proposte** Il provvedimento richiederebbe di essere inquadrato in un più complessivo intervento di sostegno alla genitorialità, esteso a tutte le lavoratrici madri e ai lavoratori padri, a partire dalla fruibilità dei congedi parentali senza un'eccessiva penalizzazione sulla retribuzione.

Articolo 1 comma 138 (Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

- Sintesi contenuto** È incrementato il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con la conferma di 2 milioni di euro annui per l'anno 2022 e la dotazione di 52 milioni annui a decorrere dal 2023. Lo stanziamento è destinato al sostegno e al riconoscimento della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro nonché della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Seguirà decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro con delega alle pari opportunità, con cui verranno stabilite le modalità di gestione del Fondo stesso.
- Il nostro giudizio** Il divario salariale uomo-donna, il cosiddetto "**gender gap**", rappresenta ancora un vulnus nel mondo del lavoro e nella società italiana. Il finanziamento risponde all'esigenza indifferibile di attuare un principio fondamentale: la parità salariale di genere, infatti, costituisce un principio, corollario del principio fondamentale di uguaglianza, contenuto nell'articolo 37 della Costituzione della Repubblica italiana: "*la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore*". Si rileva che i 52 milioni di euro che avrebbero dovuti essere stanziati a partire dal 2022, 'slittano' al 2023.

Le nostre proposte La norma fa seguito all'approvazione della L. 162/21 che introduce una serie di modifiche e integrazioni al Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna proprio con l'obiettivo di contrastare il gap salariale e ridurre le discriminazioni di genere sul lavoro. Si tratta di un primo passo rispetto alla necessità di intervenire sui deficit del mercato del lavoro. Il sistema sanzionatorio continua ad apparire timido e di difficile attuazione; è necessario pertanto introdurre meccanismi di verifica e sanzione più efficaci.

Articolo 1 commi da 139 a 148
(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Sintesi contenuto La norma prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere con l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi, colmare il divario nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema delle disparità retributive e pensionistiche, conseguire l'equilibrio di genere nei processi decisionali. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti.

L'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla "certificazione di genere alle imprese". Con successivi decreti attuativi, saranno disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio e stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

Il nostro giudizio Sono decurtati, rispetto ai 10 milioni indicati nella prima versione del DDL, i fondi per finanziare questo Piano, che dal 2022 potrà contare su 5 milioni l'anno. Di fatto gli interventi in materia di politiche di genere sono stati significativamente ridotti rispetto alle previsioni iniziali e agli effettivi bisogni del Paese

Le nostre proposte Occorrono disposizioni operative per il funzionamento degli organismi previsti da questi commi per farne luoghi di partecipazione democratica, costruendo sinergie e collaborazioni tra una pluralità di soggetti, dalle istituzioni, alle associazioni dedicate, alle parti sociali.

Piano strategico contro la violenza di genere

Articolo 1 commi 149 e 150

(Disposizioni in materia di piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Sintesi contenuto È incrementato di 5 milioni di euro, a partire dal 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’elaborazione e l’adozione di un “Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

Sono previste attività di sostegno ai servizi che si occupano di prevenzione, di accoglienza e assistenza delle vittime, del recupero dei soggetti responsabili di atti di violenza, oltre a iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alle figure professionali che direttamente o indirettamente affrontano problematiche relative alla violenza di genere.

In particolare, si intende “promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e favorire, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”.

Sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Le risorse sono destinate alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, mentre all’attuazione delle altre disposizioni contenute nell’articolo, salvo quelle per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nostro giudizio È apprezzabile l’intenzione di affrontare la questione della violenza nella sua complessità, investendo ciascun soggetto abbia un ruolo diretto o indiretto nella prevenzione e nel contrasto.

Tuttavia, non tutte le finalità possono essere messe sullo stesso livello: l’aspetto della comunicazione (dei media e commerciale) che spesso contiene messaggi offensivi e denigratori della dignità femminile, dovrebbe essere disgiunto da quello della sensibilizzazione, della formazione e della promozione e come tale perseguito e sanzionato, per interrompere la catena di riproposizioni sessiste a scopo pubblicitario.

Nella scuola è ben presente la consapevolezza della funzione strategica dell’educazione di genere come prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e già sono diffuse iniziative per promuovere la cultura del rispetto, la valorizzazione delle differenze, il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni.

Le nostre proposte Il tema dell’educazione di genere, già presente nei Piani dell’offerta formativa di moltissime scuole, richiede di essere valorizzato e potenziato attraverso strumenti che diano piena agibilità all’autonomia scolastica, a partire dalle risorse organiche e finanziarie necessarie per la progettazione delle attività e la formazione del personale.

Art. 1, commi 661-670

(Interventi di contrasto alla violenza di genere, protezione delle vittime, recupero degli uomini maltrattanti)

Sintesi contenuto

La Legge di Bilancio implementa, per l'anno 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando risorse aggiuntive alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, alla protezione delle vittime, al recupero degli uomini maltrattanti. In particolare:

- 2 mln di euro, da ripartire tra Regioni e Province autonome, per il recupero degli uomini autori di violenza (1 milione per l'istituzione, il potenziamento, il funzionamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e 1 milione per attività di monitoraggio e raccolta dati);
- 5 milioni di euro per le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- 5 milioni di euro ad integrazione del DL 104/20 art. 26 bis per **l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**, in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 5 milioni di euro per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (cosiddetto il Reddito di libertà).

Inoltre, ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), sono stanziati, sempre per il 2022:

- 2 milioni di euro per gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari per percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi, abusi in danno di minori.

Il nostro giudizio

Emerge chiara la consapevolezza che la violenza di genere rappresenta un'emergenza non più rinviabile che richiede di essere aggredita da molteplici punti di vista.

È positiva l'implementazione dei fondi destinati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, alla protezione e al riscatto delle vittime, al recupero degli uomini maltrattanti.

Costituisce un vulnus dell'intero impianto il fatto che le risorse vengano stanziare limitatamente al 2022, a fronte dell'urgenza di una strategia nazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, a governance pubblica, che offra soluzioni strutturali e prospettive di continuità, coinvolgendo tutti i soggetti impegnati in questa battaglia di civiltà.

Povert  educativa

Articolo 1 commi 135 e 136 (Fondo povert  educativa)

- Sintesi
contenuto** Il «Fondo per il contrasto della povert  educativa minorile», istituito dalla legge n. 208/2015, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018,   esteso all'anno 2024, con un finanziamento pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024, per cui tale fondo   prorogato per gli anni 2023 e 2024.
- Il nostro
giudizio**   positivo che si prosegua a finanziarie il fondo dalla L. 208/15 che, per ,   stato istituito in via sperimentale e che, di fatto, rappresenta un provvedimento temporaneo con una evidente incapacit  di affrontare il tema da una prospettiva d'insieme per migliorare nel suo complesso il sistema di istruzione per tutte e tutti, oltre che per implementare l'offerta formativa e intervenire specialmente nei confronti dei soggetti pi  bisognosi di supporto didattico e strumentale. Consideriamo queste risorse insufficienti per recuperare le diseguaglianze formative determinate dalla sostanziale disomogeneit  dell'offerta di tempo scuola nel paese, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, e dalla diversit  di occasioni socio culturali che si traducono in povert  dei contesti territoriali.
- Le nostre
proposte** Per affrontare il tema delle povert  educative e recuperare i gravi dati relativi alla dispersione, non bastano le risorse stanziare, ma occorre un piano di investimenti nel sistema scolastico ben pi  significativo che consenta di programmare interventi didattici strutturali in grado di garantire il diritto ad un'istruzione di qualit  per tutti. La complessit  e l'eterogeneit  dei contesti, richiederebbero ovunque risorse professionali stabili e aggiuntive, la riduzione del numero di alunni per classe, l'estensione del tempo pieno e, pi  in generale del tempo scuola oltre all'incremento gli organici ATA per consentire di articolare l'attivit  didattica tenendo conto dei bisogni di ciascuno e di valorizzare le differenze.

Bonus cultura

Articolo 1 commi 357 e 358 (App18)

- Sintesi
contenuto** L'app 18, nota anche come "bonus cultura" è un contributo di 500 euro destinato a giovani italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto 18 anni, nel rispetto del limite massimo di spesa 160 milioni di euro per l'anno 2022. Scaricando l'applicazione, i ragazzi possono acquistare libri, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, mostre, fiere.
- Il nostro
giudizio** A fronte delle marcate disuguaglianze registrate da più parti (dispersione scolastica e incidenza dei NEET con dieci punti percentuali in più al Sud rispetto alla media nazionale), fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, con la sempre più grave riduzione della spesa su scuola, università e ricerca, riteniamo che il governo sia ancora lontano dallo stanziare le risorse che sarebbero effettivamente necessarie per un miglioramento significativo delle condizioni culturali dei nostri giovani. Sarebbe importante non disperdere i finanziamenti disponibili, ma finalizzarli a garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione.
- Le nostre
proposte** Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si propone di integrare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio in modo da poterne garantire l'effettiva copertura e porre fine al dramma dell'idoneo-non beneficiario.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 1 commi da 720 a 726 e comma 731 (Tirocini)

Sintesi contenuto Sostituita la disciplina generale sui tirocini prevista dalla L. 92/12 art. 1 commi 34, 35 e 36 che vengono, pertanto, abrogati.

Definizione

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Il tirocinio, se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, si definisce "curricolare".

Linee guida su tirocini extracurricolari

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 viene concluso un Accordo in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni e PP.AA. per la definizione delle linee guida sui tirocini extra-curricolari.

Le linee guida si devono attenere ai seguenti criteri

1. revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
2. riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione
3. fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi
4. definizione dei limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
5. definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano
 - un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio
 - una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
6. vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
7. previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Comunicazione obbligatoria

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510)

Tutela della salute

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al DLgs 81/08.

Imposta di bollo

Prorogata al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini.

Sanzioni

La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro

Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, sostituendo di fatto personale dipendente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

**Articolo 1 commi 130 e 645
(Interventi in tema di apprendistato di I livello)**

**Sintesi
contenuto** incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, portando così il relativo finanziamento a 175 mln di euro per il 2022 e a 125 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Viene riconosciuto lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio riguarda i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per i periodi successivi l'aliquota è pari al 10%.

**Il nostro
giudizio** Nonostante la conferma di disposizioni di particolare favore per le imprese, il numero di contratti di apprendistato di I livello, nel 2019 erano 6.165 per il 2022 se ne ipotizzano 7.000, rimane molto basso segno evidente del fallimento dell'istituto come regolamentato dal Jobs Act.

**Articolo 1 comma 628
(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)**

**Sintesi
contenuto** Viene incrementata di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 (da 40,307 miliardi di euro a 50,307 miliardi di euro) e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 (da 44,573 miliardi di euro a 53,623 miliardi di euro) la dotazione del fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU a titolo di anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea. Ricordiamo le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato:

- sul primo conto, denominato *Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto*, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto,
- sul secondo conto denominato *Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito*, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

I conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni "fuori" bilancio.

**Articolo 1 comma 769
(Proroga conclusione concorsi presso MI e MUR)**

**Sintesi
contenuto**

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la conclusione delle apposite procedure concorsuali pubbliche, valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricordiamo che le facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.

**Articolo 1 comma 24
(Esenzione bollo certificati anagrafici telematici)**

**Sintesi
contenuto**

Viene prorogata al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici rilasciati telematicamente mediante l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR). Per i certificati non telematici è prevista l'apposizione di una marca da bollo di 16 euro.

L'ANPR è istituita presso il Ministero degli Interni ed è subentrata alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

In base alla relazione tecnica, è prevista una perdita di gettito per i comuni per il 2022, pari a 39 milioni di euro.

